



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

DEL 29-04-2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

Oggi 29-04-2025 alle ore 18:30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il dott. Kumar Amar nella sua qualità di PRESIDENTE. Il Segretario comunale accerta la presenza. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO	A	ROSSI MAURO	P
NASSINI FRANCESCA	P	MORELLI ARIANNA	P
CAPORALI MATTEO	P	DIMICCOLI PATRIZIA	A
BRONCHI DANIELE	P	ROSSI SILVIA	P
VALENTINI VITTORIA	P	CANACCINI ANNA	P
KUMAR AMAR	P	PIANTINI FERNANDO	P
CAVIGLI LUCA	P	MANCIANTI MARTA	P
CORDOVANI SIMONE	P	GORI CARLO	P
SCATOLINI SOFIA	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

FRENOS FRANCESCO	P
-------------------------	----------

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la Dr.ssa Rossi Ornella assistita dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA **SI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

RICORDATO che il termine per approvare il PEF tramite l'Egato/ETC e per approvare le tariffe 2025 rimane fissato al 30 aprile 2025, così come stabilito dall'art.3 comma 5-quinques, del DL 228/2021;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"**Ente Territorialmente Competente**";

CONSIDERATO CHE la suddetta Delibera ARERA n. 363/2021:

- *all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*

l'art. 8.1 prevede l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 rinviando ad un successivo provvedimento le indicazioni metodologiche

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 25/07/2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti pluriennale ai fini della TARI per il periodo 2022-2025, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 23/2022;

RICORDATA la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF delle annualità 2022-2023 rispetto a quella delle annualità 2024-2025, in quanto secondo l'MTR-2 ARERA i PEF del secondo biennio sarebbero stati sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile

per l'approvazione della TARI 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 8.2 della delibera ARERA n. 363/2021;

VISTA la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 avente ad oggetto *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"* con la quale ARERA ha recato le disposizioni tese alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

CONSIDERATO CHE l'art. 7.2 dell'MTR viene aggiornato dall'art. 3.2 della suddetta Deliberazione n. 389/2023/R/RIF, aggiungendo che *"ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*

- *per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
- *per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile";*

RICORDATO CHE ai fini degli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti, la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF all'art.3.3 stabilisce che *"ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione: I 2023 = 4,5% e I 2024 = 8,8%. Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla";*

CONSIDERATO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2024 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Procedimentale dei Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Bilancio Assestato 2022 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
 - Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
 - Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche:
 - a) Quote di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 12/23;
 - b) Quote annuali delle variazioni dei conguagli ARERA 2018 e 2019 per effetto dei riconteggi sui driver di consuntivo (DA n.23/21);
- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art.1.4 della Determinazione ARERA 2/DRIF/21

DATO ATTO che il Comune di Bibbiena ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2025, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante;

VISTI i prospetti Allegato 1: Dati riferiti al corrispettivo comunale di SEI Toscana 2025 (ante limiti e ante IVA); Allegato 2: Dati riferiti ai costi di diretta competenza comunale (IVA inclusa); Allegato 3: (PEF comunali 2025 ante detrazioni, così come comunicati ed inviati dall'Autorità di Ambito;

VISTO altresì ed in particolare l'Allegato 4 recante: PEF ARERA 2025, inviato dall'Autorità di Ambito che espone le voci del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti del Comune di Bibbiena per l'anno 2025, predisposto con dati di carattere definitivo ai fini TARI 2025 e dal quale si evince una quantificazione pari ad € 2.322.402, come complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2025 da coprire integralmente con il gettito TARI; allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999;

RICORDATO che i principi generali della TARI prevedono che le tariffe debbano essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e che pertanto le tariffe siano composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato dal C.C. 12 del 19/04/2023;

RITENUTO di dover stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto dall'art 4, comma 2, del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il criterio di incidenza sul gettito TARI dell'anno 2023 (ultimo disponibile) delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, ottenendo la ripartizione dei costi riportata nell'allegato Piano Finanziario che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, sempre ai fini della determinazione delle tariffe TARI, non disponendo di una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, si continuano ad applicare i coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti Kb (parte variabile tariffa utenze domestiche), Kc (parte fissa tariffe utenze non domestiche) e Kd (parte variabile tariffa utenze non domestiche) di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari ai valori medi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del citato D.P.R. 158/1999, con alcuni aumenti o diminuzioni nel limite di legge del 50%, aumenti o diminuzioni finalizzati a mitigare al massimo gli effetti dell'applicazione delle nuove tariffe TARI rispetto alle somme dovute allo stesso titolo per l'anno precedente (i coefficienti risultano nell'allegato relativo alle tariffe);

RITENUTO approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, così come da allegato alla presente deliberazione, tali da garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti come quantificati dal piano finanziario;

DATO ATTO che sulle tariffe TARI è applicata la maggiorazione del 4,70 %, quale tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n.504/1992 spettante alla Provincia di Arezzo (la tariffa del 4, 70% è stata stabilita con decreto del Presidente n. 119 del 17/11/2021;

DATO ATTO altresì, che a partire dall'anno 2024, in applicazione della delibera ARERA 386/2023 n.386/2023/T/rif , è stata prevista l'introduzione di due componenti perequative unitarie:

UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti espressa in euro 0,10 /utenza per anno;

UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro 1,50/utenza per anno;

che le stesse non costituiscono in alcun modo parte della tassa (e sono quindi escluse dal pef)

che sulle stesse il TEFA non risulta dovuto e che trattasi soltanto di contributi in aggiunta al prelievo sui rifiuti nel solo avviso di pagamento;

che gli importi derivanti dall'applicazione delle stesse saranno successivamente riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

DATO ATTO altresì, che a partire dal corrente anno 2025, in applicazione della delibera ARERA n. 133/2025/R/RIF , è stata prevista l'introduzione di una ulteriore componente perequativa, volta ad avviare un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n.24, entrato in vigore lo scorso 28 marzo, con il quale sono stati dettati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni fiscali in favore degli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate ("bonus sociale"): UR3,a, nella misura di 6 euro, da imputare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche a copertura del bonus rifiuti per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico sociale;

che la stessa non costituisce in alcun modo parte della tassa (e sono quindi escluse dal pef);

che gli importi derivanti dall'applicazione delle stesse saranno successivamente riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) di prendere atto e approvare gli allegati n.1,2,3 e l'Allegato 4 “ Prospetto “PEF ARERA 2025”, così come inviati dall'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD, redatti utilizzando il tool di calcolo approvato da ARERA;

2) di stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2025, la ripartizione dei costi del servizio (come determinati dal Piano Finanziario 2025 tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto dall'art 4 comma 2 del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il criterio di incidenza sul gettito TARI delle utenze domestiche e non domestiche, ottenendo la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

utenze domestiche = 62,34%

utenze non domestiche = 37.66%

così come risultante dall'allegato “ Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione Rifiuti Urbani 2025” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; **(ALLEGATO 1)**

3) Di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2025 in misura tale da coprire integralmente i costi del servizio rifiuti dell'anno 2025 pari a €. 2.322.402 definiti con il Piano Finanziario dell'anno 2025; le tariffe sono quelle di cui all' allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; **(ALLEGATO 2)**

4) Di applicare sull'importo della TARI si applica, a favore della Provincia di Arezzo, il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la cui aliquota è pari al 4,70% come stabilito dalla Provincia con decreto del Presidente n. 175 del 29/11/2018;

5) di applicare altresì, in aggiunta sull'avviso di pagamento le tre componenti perequative unitarie:

UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti espressa in euro 0,10 /utenza per anno;

UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro 1,50/utenza per anno;

UR3,a, nella misura di 6 euro, da imputare a tutte le utenze, domestiche e non domestiche a copertura del bonus rifiuti per le utenze domestiche in condizioni di disagio economico sociale;

dando atto che le stesse non costituiscono in alcun modo parte della tassa (e sono quindi escluse dal PEF) e che gli importi derivanti dall'applicazione delle stesse saranno successivamente riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

6) di stabilire che il pagamento dalla TARI 2025 possa essere effettuato in tre rate o in un'unica soluzione con le seguenti rispettive scadenze:

1° rata = 30 giugno 2025

2° rata = 30 settembre 2025

3° rata = 31 dicembre 2025

Possibilità di pagamento in unica soluzione= 30 settembre 2025

7) di allegare il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art.239, comma 1, lett.b)del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L.174/2012 **(ALLEGATO 3)**

8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività;

9) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

**IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI APPROVA
E CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI
DICHARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta pubblicato su:

<https://www.comunedibibbiena.ar.it/index.asp?pg=pag&s=1201&t=3>

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Kumar Amar

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rossi Ornella

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.